



La vostra assicurazione per il soccorso e per viaggiare senza rischi

Condizioni generali di assicurazione
E791

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali di assicurazione), una succursale di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 26, casella postale, CH-4002 Basilea. L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla protezione giuridica è: Coop Protezione Giuridica SA (denominata CPG nelle Condizioni generali di assicurazione), Entfelderstrasse 2, CH-5001 Aarau. L'intermediario della presente assicurazione è: SOS144 AG, Verenastrasse 4b, CH-8832 Wollerau.

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. tassa di bollo federale) sono indicati nell'offerta, nella proposta d'assicurazione o nella polizza oppure nel conteggio dei premi. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, in conformità alle disposizioni legali e contrattuali.

Quali sono il diritto e/o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite, p. es., dalla proposta, dalle informazioni per la clientela, dalle Condizioni generali di assicurazione (di seguito denominate CGA), eventualmente da altre Condizioni particolari (di seguito denominate CP) o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative CGA e nelle eventuali CP.

Di quale assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA, CP).

Quali prestazioni assicurative sono erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella proposta d'assicurazione, nella polizza, nelle relative CGA o nelle CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula del contratto?

Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione, lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per scritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene risolto in seguito a una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo a versare le prestazioni per i sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi deve rispettare in veste di stipulante/devono rispettare le persone assicurate?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientra per esempio quanto segue:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante e le persone assicurate sono tenuti a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, la ERV concede la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concorrente, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali lo disdica per iscritto o in un'altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni. Se il contratto è stato stipulato per una durata inferiore a 365 giorni, questo si estingue alla data indicata sulla polizza.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale la ERV ha versato delle prestazioni:
 - dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dalla ERV, al più tardi alla data del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento dei premi o della franchigia da parte della ERV: dallo stipulante alla fine dell'anno d'assicurazione, qualora non accetti le nuove disposizioni. Restano riservati gli adeguamenti prescritti dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti di indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle tasse) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

Quando si beneficia del diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca alla ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone, gli accordi di copertura provvisoria e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Quali dati personali vengono trattati e per quale finalità?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alla legislazione in materia di protezione dei dati applicabile. La ERV è titolare del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati, disponibile all'indirizzo www.erv.ch/protezione-dei-dati, trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio e liquidazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché sui suoi diritti.

La dichiarazione di protezione dei dati di SOS144 AG è disponibile all'indirizzo www.sos144.ch/it/protezione-dei-dati.

Quali tasse vengono addebitate?

- In caso di diffide ed esecuzioni la ERV addebita le seguenti tasse:
- tassa per la diffida legale CHF 20.–,
 - tassa per l'avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione) CHF 50.–,
 - tassa per la cancellazione di un'esecuzione CHF 80.– (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).

Quali sono gli altri punti da osservare?

Resta determinante in ogni caso quanto contenuto nel contratto d'assicurazione.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Salvataggio e recupero
- 3 Rimpatrio
- 4 Protezione SOS
- 5 Spese di annullamento
- 6 Bagagli durante il trasporto
- 7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
- 8 Protezione giuridica per viaggi
- 9 Eventi vulcanici e naturali
- 10 Ritardo del volo (coincidenza persa)
- 11 Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di prestazioni
- 12 Protezione attività di trekking
- 13 RoadAssist (soccorso stradale)
- 14 MedRight (protezione giuridica per la salute)
- 15 DriveCover (assicurazione veicoli a noleggio)
- 16 Glossario

Riepilogo delle prestazioni – protezione viaggio annuale (365 giorni)

Si ricorda che la copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. In ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni assicurative in CHF per evento					
	SOS144 Persona singola	SOS144 Più persone (famiglia)	SOS144 Pro Persona singola	SOS144 Pro Più persone (famiglia)	SOS144 Max Persona singola	SOS144 Max Più persone (famiglia)
Campo di applicazione	in tutto il mondo, salvo disposizioni contrarie					
Periodo di validità	365 giorni, con rinnovo automatico					
Franchigia per sinistro	Nessuna franchigia					
Salvataggio e recupero – Trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento – Spese di ricerca e recupero	illimitato 30 000	illimitato 30 000/persona	illimitato 30 000	illimitato 30 000/persona	illimitato 30 000	illimitato 30 000/persona
Rimpatrio – Trasporto d'urgenza/rimpatrio assistito da personale medico – Rimpatrio in caso di decesso	illimitato illimitato	illimitato illimitato	illimitato illimitato	illimitato illimitato	illimitato illimitato	illimitato illimitato
Protezione SOS Eventi durante il viaggio: – Spese supplementari per il proseguimento del viaggio – Anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero – Incidenti con animali domestici			1000 10 000 –	1000/persona 10 000/persona –	1000 10 000 2000	1000/persona 10 000/persona 2000
Spese di annullamento – Il viaggio non può essere intrapreso – Incidenti con animali domestici			5000 –	10 000 –	15 000 5000	25 000 5000
Bagagli durante il trasporto Danni o perdita del bagaglio durante il trasporto			700/viaggio	1400/viaggio e famiglia	2000/viaggio	4000/viaggio e famiglia
Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo Trattamento ambulatoriale o degenza ospedaliera all'estero			100 000	100 000 /persona	250 000	250 000 /persona
Protezione giuridica per viaggi Europa Tutto il mondo					250 000 50 000	250 000 50 000
Eventi vulcanici e naturali Il viaggio non può essere intrapreso o proseguito a causa di un evento naturale					1000	1000/persona
Ritardo del volo Perdita della coincidenza					1000	1000/persona
Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di prestazioni Nuova prenotazione in caso di insolvenza del fornitore di prestazioni.					2000	2000/persona
Protezione attività di trekking – Ricerca, recupero, salvataggio ed evacuazione in caso di imprevisti durante l'attività di trekking – Trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento – Prestazioni in caso di emergenza in montagna – Spese supplementari per il proseguimento del viaggio					30 000 illimitato 500 1000	30 000/persona illimitato 500/persona 1000/persona

Riepilogo delle prestazioni – pacchetti aggiuntivi
I pacchetti aggiuntivi possono essere sottoscritti solo in aggiunta a una protezione viaggio annuale già stipulata e attiva presso SOS144.
Si ricorda che la copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Pacchetto aggiuntivo RoadAssist (soccorso stradale)	
Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni assicurative in CHF per evento
Campo di applicazione	Europa, Svizzera inclusa
Persona assicurata	Persone che vivono nella stessa economia domestica
Veicoli assicurati	Automobili, camper fino a 3,5t, rimorchi nonché moto (elenco esaustivo). La copertura assicurativa è valida dal luogo di domicilio della persona assicurata.
Durata dell'assicurazione	Assicurazione annuale, 365 giorni, con rinnovo automatico
Franchigia per sinistro	Nessuna franchigia

Pacchetto aggiuntivo MedRight (protezione giuridica per la salute)	
Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni assicurative in CHF per evento
Campo di applicazione	in tutto il mondo, Svizzera inclusa
Persona assicurata	Persona singola o famiglia, a seconda dell'assicurazione selezionata
Durata dell'assicurazione	Assicurazione annuale, 365 giorni, con rinnovo automatico
Franchigia per sinistro	Nessuna franchigia
Protezione giuridica per la salute – Europa – Tutto il mondo	300 000 50 000
Protezione giuridica per la consulenza	1000

Pacchetto aggiuntivo DriveCover (assicurazione veicoli a noleggio)	
Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni assicurative in CHF per evento
Campo di applicazione	In tutto il mondo
Durata dell'assicurazione	Assicurazione a breve termine, come da conferma di prenotazione
Franchigia per sinistro	Nessuna franchigia
Persone assicurate	Le persone assicurate sono quelle indicate nei documenti contrattuali.
Veicoli a noleggio assicurati	Automobili, furgoncini, camper, moto, biciclette, case galleggianti (elenco esaustivo)
Assunzione della franchigia È assicurata la franchigia relativa alle prestazioni coperte da una polizza assicurativa casco o furto per veicoli a noleggio.	10 000
Casco Plus Sono assicurati i danni di seguito elencati arrecati ai veicoli a noleggio, a condizione che siano esclusi dall'assicurazione casco e furto: – Danni agli pneumatici – Danni al parabrezza – Danni al tettuccio, al sottoscocca, ai finestrini laterali e al lunotto, agli specchietti retrovisori esterni e alla coppa dell'olio – Danni/smarrimento delle chiavi	1000 2000 1000 500
Integrazione responsabilità civile Sono assicurati i danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo a noleggio, nella misura in cui eccedano le relative somme d'assicurazione.	5 000 000

Assicurazione a breve termine
L'assicurazione per un singolo viaggio (max. 31 giorni). Si ricorda che la copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Sono tuttavia determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni assicurative in CHF per evento		
SOS144 Go	Persona singola	Famiglia	Gruppo
Campo di applicazione	in tutto il mondo, salvo disposizioni contrarie		
Franchigia	Nessuna franchigia		
Salvataggio e recupero Trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento Spese di ricerca e recupero	illimitato 30 000	illimitato 30 000/persona	illimitato 30 000/persona
Rimpatrio Trasporto d'urgenza/rimpatrio assistito da personale medico Rimpatrio in caso di decesso	5000 5000	5000/persona 5000/persona	5000/persona 5000/persona

Le seguenti disposizioni generali e il glossario valgono per tutte le assicurazioni della ERV. La copertura assicurativa stipulata è regolamentata alle seguenti cifre (2–15).

Centrale d'allarme

- In caso di urgenza medica, chiamare il numero di emergenza (Svizzera: 144, Europa: 112).
- Segnalare qualsiasi imprevisto durante il viaggio (p. es. emergenza medica, guasto tecnico, rimpatrio) alla nostra centrale d'allarme Medical, contattando il numero +41 848 801 803 o +800 8001 8003. Essa è disponibile 24 ore su 24 per fornire informazioni sulle procedure da seguire, organizzare l'assistenza necessaria e supportare il coordinamento delle prestazioni di assistenza, nonché per verificare i costi coperti dall'assicurazione.

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate e stipulante

- A Lo stipulante corrisponde alla persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto d'assicurazione con la ERV. L'assicurazione è valida
- a) se lo stipulante ha domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
 - b) se lo stipulante non ha domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e l'assicurazione ha una durata massima di quattro mesi. In tal caso, lo stipulante deve trovarsi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento della stipula dell'assicurazione.
- B Quando si stipula un'assicurazione familiare (assicurazione per più persone), oltre allo stipulante sono assicurate le persone elencate qui di seguito: per famiglia e più persone si intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica in un rapporto di matrimonio, unione domestica registrata o concubinato, inclusi genitori, nonni e figli. Fanno parte della famiglia anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché i figli minorenni in affidamento. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in comunità domestica con i rispettivi eventuali figli.
- C I gruppi di almeno cinque persone che prenotano un viaggio insieme ed effettuano insieme almeno il viaggio di andata e ritorno possono stipulare la variante «Gruppo SOS144 Go». Le persone assicurate vengono registrate su un elenco di partecipanti che viene inoltrato alla ERV per iscritto o in altra forma testuale al momento della stipula del contratto d'assicurazione.
- D **Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone affette da malattie croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.**

1.2 Campo di applicazione e periodo di validità

- A Salvo diversa disposizione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza.
- B Le assicurazioni annuali sono valide dalla data dell'emissione per 365 giorni e si rinnovano tacitamente per altri 365 giorni se non vengono disdette per iscritto o in un'altra forma testuale almeno 90 giorni prima della scadenza.

1.3 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- a) che si erano già verificati o erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio, con riserva delle disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
- b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
- c) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni della cifra 4.2 A f);
- f) che sono legati a rapimenti;
- g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità, con riserva delle disposizioni nella protezione giuridica per viaggi (cifra 8.3+cifra 8.4) e in caso di eventi vulcanici e naturali (cifra 9.2 e cifra 9.3);
- h) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - competizioni o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o a sport estremi,
 - escursioni in montagna e attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altitudine superiore ai 4000 m s.l.m., con riserva delle disposizioni in materia di protezione attività di trekking (per dettagli si veda la cifra 12),
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le vigenti classi di pericolo stabilite dalla Suva;
- i) che si verificano durante la guida di un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o senza l'accompagnatore prescritto dalle disposizioni vigenti;
- j) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- k) che risultano dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti e dal loro tentativo;
- l) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- m) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- n) a seguito di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione (cifre 2.1 A, 3.1 A, 4.2 A e 5.2 A).

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità civile fino a concorrenza delle spese.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni assicurative dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le normative di legge relative alla doppia assicurazione.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.
- D Le disposizioni di cui alla cifra 1.4 A–C non si applicano alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

1.5 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- F I premi devono essere corrisposti entro la data indicata sulla fattura. Se i premi non vengono pagati entro le scadenze convenute, lo stipulante riceve un richiamo per iscritto dalla ERV (a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine) che lo esorta a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'inizio della diffida. Se non viene dato seguito alla diffida, l'obbligo della ERV di erogare le prestazioni viene sospeso in relazione ai sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.
- G Le modifiche di indirizzo devono essere comunicate immediatamente alla ERV. In caso di impossibilità di recapito del contratto d'assicurazione o del conteggio dei premi, l'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.
- H La persona assicurata è tenuta a informare senza indugio la ERV qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. In caso contrario, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.
- I Per le assicurazioni stipulate dopo l'inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.
- J Generalmente la ERV eroga le sue prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere, viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui tali importi sono stati versati dalla persona assicurata.
- K Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, lo stipulante cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.
- L Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della scadenza della durata dell'assicurazione, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che la ERV fornisca le prestazioni assicurative e il contratto d'assicurazione diventi nullo perché viene a mancare il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni) o lo stipulante non disdica il contratto in caso di sinistro e in tale data il contratto sia in vigore da meno di 12 mesi.
- M Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.
- N La ERV offre una copertura assicurativa e, in caso di richieste di risarcimento danni o clausole beneficiarie, è tenuta a effettuare pagamenti solo nella misura in cui una copertura, il rimborso di un sinistro o una clausola beneficiaria non esponga la ERV ad alcuna sanzione, alcun divieto né alcuna restrizione sancita dalle risoluzioni ONU, né ad alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni sulla procedura da seguire in caso di sinistro sono disponibili su www.erv.ch/sinistre.

- A
- **Segnalare il sinistro** al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, telefono +41 58 275 27 27 oppure online tramite www.erv.ch/sinistre o www.sos144.ch/it/denuncia-di-sinistro.
 - **In caso di urgenza medica**, chiamare il numero di emergenza (Svizzera: 144, Europa: 112).
 - **Segnalare qualsiasi imprevisto durante il viaggio** (p. es. emergenza medica, guasto tecnico, rimpatrio) alla nostra centrale d'allarme Medical, contattando il numero **+41 848 801 803 o +800 8001 8003**. Essa è disponibile 24 ore su 24 per fornire informazioni sulle procedure da seguire, organizzare l'assistenza necessaria e supportare il coordinamento delle prestazioni di assistenza, nonché per verificare i costi coperti dall'assicurazione.
- B
- La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.
- C
- L'assicuratore deve ricevere
- tempestivamente le informazioni richieste,
 - i documenti necessari e
 - le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale).
- D
- In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dall'obbligo del segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E
- È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.**

1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A
- In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B
- L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
 - vengono taciuti fatti oppure
 - non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

2 Salvataggio e recupero

2.1 Prestazioni ed eventi assicurati

- A
- La ERV concede la copertura assicurativa a seguito di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi o decesso di una persona assicurata.
- B
- Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:
- a)
- i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie, secondo quanto indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo;
- b)
- i costi per le necessarie misure mediche immediate da parte dell'équipe di soccorso e per il trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento.

3 Rimpatrio

3.1 Prestazioni ed eventi assicurati

- A
- La ERV concede la copertura assicurativa a seguito di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi o decesso di una persona assicurata.
- B
- Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:
- a)
- i costi di un trasporto di emergenza con assistenza medica all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata; **soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di questa prestazione;**
- b)
- l'organizzazione e le spese relative alle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o delle spese supplementari necessarie per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata.
- C
- Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMaL/LAINF e delle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.**

3.2 Esclusioni

La persona assicurata è tenuta a richiedere le suddette prestazioni per il rimpatrio tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. **In caso contrario, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– per persona ed evento.**

4 Protezione SOS

4.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

4.2 Eventi assicurati

- A
- La ERV concede la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:
- a)
- malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni in gravidanza o decesso
- di una persona assicurata;
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata;
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti;
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, sicché la presenza in loco della persona assicurata è indispensabile;
 - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata, a condizione che sia stata sottoscritta la variante di prodotto SOS144 Max. **La detenzione commerciale di animali è esclusa;**
- b)
- sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
- c)
- gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- d)
- indisponibilità di un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato (incl. linee di contatto, materiale ferroviario, elettronica e comandi, elenco esaustivo) in seguito a guasto tecnico o all'eventualità che il mezzo in questione sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti, qualora la prosecuzione del viaggio secondo programma non sia garantita. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati guasti;
- e)
- indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare, qualora non sia possibile proseguire il viaggio come programmato;
- f)
- eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero;
- g)
- furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni di cui alla cifra 4.3 c).
- B
- Se la persona che provoca l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non né è un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovesse proseguire il viaggio da sola.
- C
- Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio del viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il viaggio debba essere interrotto, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungato a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1 C).**

4.3 Prestazioni assicurate

- A
- Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B
- Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:
- a)
- le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per un massimo di 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
- b)
- le spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo;
- c)
- un anticipo spese rimborsabile fino a concorrenza di CHF 10000.– per persona, se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio);
- d)
- la quota proporzionale delle spese relative al viaggio non fruito (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato); questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 10000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20000.– a prenotazione;
- e)
- le spese supplementari per il proseguimento del viaggio, incl. alloggio, vitto e costi per comunicare con la centrale d'allarme (per massimo 7 giorni) fino all'importo di CHF 1000.– a persona oppure, in caso di uso di un veicolo a noleggio, fino a CHF 1000.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano il veicolo a noleggio;
- f)
- le spese di viaggio (volo in economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– a persona per due persone molto vicine alla persona assicurata che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
- g)
- l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.
- C
- Soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni.**

4.4 Esclusioni

- A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni summenzionate tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. **In caso contrario, le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– per persona ed evento.**
- B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi; ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
 - b) se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 4.2 A a) sono avvenuti senza indicazione medica (p. es. in caso di cure mediche adeguate in loco ecc.) e se non è stato consultato un medico in loco;
 - c) se il problema di salute che ha dato luogo all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio deriva da una complicazione o da una conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmata/a alla data di inizio dell'assicurazione oppure al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio.

5 Spese di annullamento

5.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

5.2 Eventi assicurati

- A La ERV concede la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione del viaggio:
- a) malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni in gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata;
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata;
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti;
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, sicché la presenza in loco della persona assicurata è indispensabile;
 - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata, a condizione che sia stata sottoscritta la variante di prodotto SOS144 Max. **La detenzione commerciale di animali è esclusa;**
 - b) sciopero lungo l'itinerario previsto dall'estero. Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono realmente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio;
 - c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - d) indisponibilità o ritardo (entrambi in seguito a un guasto tecnico) del mezzo di trasporto pubblico (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) o del taxi da utilizzare o prenotato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti;
 - e) indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio;
 - f) se nei 30 giorni precedenti la partenza
 - la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata. In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 5.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o di CHF 20 000.– per evento e per famiglia;
 - g) furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità. Le prestazioni, conformemente alla cifra 5.3 B, sono limitate a un massimo di CHF 10 000.– per evento e per persona o di CHF 20 000.– per evento e per famiglia;
 - h) gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24a settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima.
- B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovesse intraprendere il viaggio da sola.
- C **Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere annullata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1 C).**

5.3 Prestazioni assicurate

- A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma d'assicurazione. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.
- C La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o a un importo massimo di CHF 3000.– per persona. Se viene chiesto il rimborso delle spese supplementari, il diritto alle spese di annullamento decade conformemente alla cifra 5.3 B.

5.4 Esclusioni

- È esclusa l'erogazione di prestazioni:
- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
 - b) se il problema di salute che ha dato luogo all'annullamento deriva da una complicazione o da una conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già programmata/a alla data di inizio dell'assicurazione oppure al momento della prenotazione del viaggio;
 - c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
 - d) in caso di annullamento in riferimento alla cifra 5.2 A a) senza relativa indicazione medica e se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato constatato per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
 - e) se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
 - non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento o
 - non può essere giustificato per le persone che svolgono un'attività come dipendenti, nemmeno presentando una relativa conferma di assenza (al 100%) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo in cui non si è in grado di viaggiare attestato dal medico;
 - f) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo privato si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio o durante la prosecuzione del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
 - g) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning) del veicolo privato.

6 Bagagli durante il trasporto

6.1 Campo di applicazione, periodo di validità e disposizioni speciali (obblighi di comportamento in viaggio)

- A La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente durante il trasporto con mezzi pubblici e fintanto che gli oggetti assicurati sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- B Gli oggetti di valore, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beautycase, ventiquattroruote o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C È obbligatorio osservare e seguire i consigli del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

6.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

6.3 Oggetti non assicurati

- L'assicurazione non copre:
- a) contanti e biglietti di viaggio, titoli, atti e documenti di qualsiasi genere, software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, oggetti per uso professionale, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e velivoli, accessori compresi per ciascuno di essi;
 - b) oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (p. es. souvenir), che non sono necessari per esigenze personali durante il viaggio;
 - c) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
 - d) ausili medici che sono consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

6.4 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- perdita definitiva, danneggiamento, distruzione da parte di un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia dell'impresa di trasporto affinché venisse trasportato;
- consegna tardiva (almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.

6.5 Prestazioni assicurate

A La ERV indennizza:

- a) in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
- b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
- c) per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
- d) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
- e) in caso di furto o smarrimento di carte di credito e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- f) in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 700.– a persona e fino a un massimo di CHF 4000.– per viaggio o per famiglia. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso.

B La somma d'assicurazione definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni erogate in relazione a sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

C Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in essere stipulate con la ERV sono limitate per ogni viaggio a CHF 2000.– per persona o a CHF 4000.– per famiglia, a condizione che le assicurazioni siano a nome dello stesso stipulante.

6.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) per eventi causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- b) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriorati;
- c) per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- d) per oggetti smarriti da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, se non sono visibili tracce di effrazione;
- e) se la stazione di polizia più vicina viene contattata e l'incidente non viene verbalizzato o non vengono richieste indagini ufficiali.

7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

7.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo di validità stabilito nella polizza. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi a una visita effettuata dal medico di fiducia.

7.2 Prestazioni ed eventi assicurati

A In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero, secondo quanto indicato nella tabella riepilogativa, come segue:

- a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico.

B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.

C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.

D Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e delle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

7.3 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece alcuna garanzia di copertura dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).

7.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili e apparecchi volanti.

7.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) esami di controllo generali e controlli di routine;
- b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicanze già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (p. es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- d) patologie dentali e mascellari/mandibolari;
- e) le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) la gravidanza e il parto nonché le relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

7.6 Altre esclusioni

- a) Prestazioni concernenti malattie o infortuni (sintomi, relative conseguenze o complicanze inclusi) esistenti già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- b) Deduzioni e franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- c) Eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
- d) Partecipazione a scioperi, disordini e dimostrazioni di qualsiasi genere;
- e) Prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- f) Trattamenti non eseguiti in modo scientifico (artt. 32 e 33 LAMal);
- g) Riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

8 Protezione giuridica per viaggi

La protezione giuridica secondo le seguenti disposizioni viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA (di seguito denominata «CPG»). CPG è l'ente assicuratore e si impegna a erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle seguenti disposizioni.

8.1 Campo di applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo di validità stabilito nella polizza.

8.2 Prestazioni assicurate

CPG concede le seguenti prestazioni nei casi elencati di seguito in modo esaustivo:

A La salvaguardia degli interessi dell'assicurato tramite il Servizio giuridico di CPG

B La copertura fino a un massimo di CHF 250 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa):

- a) degli onorari di avvocati incaricati;
- b) degli onorari di esperti incaricati;
- c) delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
- d) delle indennità processuali a favore della controparte;
- e) dei costi del recupero crediti delle indennità spettanti alla persona assicurata;
- f) del pagamento delle cauzioni da versare in sede penale onde evitare una detenzione preventiva fino a un massimo di CHF 100 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa) per ogni evento. Questa prestazione viene versata in anticipo e in seguito dovrà essere rimborsata a CPG.

C La protezione non copre:

- a) multe, pene pecuniarie e convenzionali;
- b) risarcimento danni e riparazione morale;
- c) costi a carico di terzi responsabili.

Le spese processuali o ripetibili riconosciute a favore della persona assicurata devono essere cedute a CPG.

8.3 Prerogative assicurate

La persona assicurata beneficia della protezione giuridica in qualità di:

- a) conducente e detentore di un veicolo di proprietà, oppure di locatario di un veicolo a motore appartenente a terzi; inoltre, sono assicurate le controversie derivanti dalla riparazione del proprio veicolo;
- b) sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto;
- c) affittuario di un alloggio di villeggiatura;
- d) partecipante a un corso presso una scuola estera;
- e) parte contraente di un contratto di viaggio;
- f) vittima di un crimine.

8.4 Casi di protezione giuridica assicurati

- A Risarcimento danni
Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore o della sua assicurazione responsabilità civile.
- B Diritto delle assicurazioni
Controversie con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni in relazione alle prerogative menzionate alla cifra 8.3.
- C Procedure penali e amministrative
Difesa in un procedimento presso l'autorità penale o amministrativa competente in conseguenza a un'infrazione imputabile a negligenza della legislazione estera. In caso di imputazione per un delitto intenzionale la copertura dei costi avverrà solo ad assoluzione avvenuta.
- D Diritto dei contratti
Controversie risultanti dai seguenti contratti secondo il codice delle obbligazioni (elenco esaustivo):
- a) noleggio di un veicolo a motore, di attrezzatura sportiva o per hobby non motorizzata oppure affitto di un alloggio di villeggiatura;
 - b) contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli;
 - c) contratto di viaggio, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero;
 - d) contratto scolastico, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero.

8.5 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica per:

- a) i casi di protezione giuridica e le prerogative che non risultano espressamente menzionati;
- b) per i casi verificatisi prima della stipula dell'assicurazione. Ai fini della protezione giuridica, il caso assicurato si considera insorto al momento dell'evento che lo ha originato oppure, in caso di controversie contrattuali, al momento della violazione del contratto;
- c) le controversie fra persone assicurate nonché con CPG e i relativi organi o incaricati;
- d) i casi relativi a mere procedure di recupero crediti nonché per i casi in relazione a crediti ceduti;
- e) per la difesa da richieste di risarcimento danni e la rivendicazione di danni meramente patrimoniali (non in relazione a lesioni corporali o danni materiali);
- f) i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre;
- g) le controversie con un valore litigioso inferiore a CHF 300.-;
- h) i casi relativi a eventi bellici o disordini.

8.6 Sinistri

- A Notifica di un caso di protezione giuridica
Se richiesto, CPG deve essere immediatamente informata per iscritto o in altra forma testuale al verificarsi di un caso di protezione giuridica. La persona assicurata deve offrire a CPG il proprio supporto in relazione all'elaborazione del caso di protezione giuridica, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie nonché inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che le vengono trasmessi, in particolar modo se provenienti dalle autorità.
In caso di violazione colposa di tali obblighi, CPG è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni di un importo pari all'ammontare delle spese supplementari che ne derivano. In caso di violazione grave di tali obblighi, la compagnia può rifiutarsi di erogare le prestazioni.
- B Trattamento di un caso di protezione giuridica
Previo consultazione con la persona assicurata, CPG adotta le misure necessarie atte a tutelare gli interessi della persona stessa. Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporre uno di sua scelta. Nel caso in cui CPG non accetti questa scelta, la persona assicurata può proporre altri tre avvocati, che non devono far parte dello stesso studio legale. CPG è tenuta ad accettare uno dei tre professionisti proposti. Prima di conferire l'incarico a un avvocato, la persona assicurata deve ottenere l'approvazione di CPG e la relativa garanzia di copertura dei costi. Se la persona assicurata dispone un cambio di avvocato senza validi motivi, è tenuta a sostenere i costi conseguenti a tale decisione.
- C Procedura in caso di divergenze d'opinione
In caso di divergenze d'opinione per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui CPG giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata intraprende un'azione legale a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da CPG, la stessa provvederà a erogare le prestazioni previste dal contratto.
- D Comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede centrale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, CH-5001 Aarau, telefono +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

9.2 Eventi assicurati

La ERV concede la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare a usufruirne in seguito a un evento naturale, a condizione che quest'ultimo si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione.

9.3 Prestazioni assicurate

- A Le prestazioni complessive della ERV sono limitate alla somma d'assicurazione indicata nel riepilogo delle prestazioni assicurative.
- B Se una persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico:
- dell'organizzazione e dei costi della nuova prenotazione; o
 - delle spese di annullamento effettivamente sostenute (in ogni caso sono escluse le spese di gestione e le tasse).
- C In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico:
- delle spese supplementari di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo; o
 - delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, incl. alloggio, vitto e costi per comunicare con la centrale d'allarme (per massimo 7 giorni).
- D **Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.**

9.4 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non ha autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni in caso di eventi vulcanici e naturali.

10 Ritardo del volo (coincidenza persa)

10.1 Campo di applicazione e periodo di validità

Ad eccezione del Paese di domicilio, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

10.2 Evento assicurato e prestazione

In caso di perdita della coincidenza tra due voli a seguito di un ritardo di almeno tre ore imputabile esclusivamente alla compagnia aerea del primo volo, la ERV copre, a complemento delle prestazioni erogate dalla compagnia aerea, le spese supplementari (albergo, nuova prenotazione, spese telefoniche) necessarie per il proseguimento del viaggio. La prestazione è limitata alla somma d'assicurazione indicata nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

10.3 Esclusioni

Le prestazioni sono escluse se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

11 Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di prestazioni

11.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida per tutte le prenotazioni di (elenco esaustivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati «fornitori di prestazioni»). L'assicurazione decorre dal momento del pagamento integrale della prestazione di viaggio e cessa alla conclusione della stessa.

11.2 Eventi assicurati

La ERV concede la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata o di continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di prestazioni. Per insolvenza di un fornitore di prestazioni si intende l'incapacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento, nonché il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

9 Eventi vulcanici e naturali

9.1 Disposizione speciale, campo di applicazione e periodo di validità

L'assicurazione entra in vigore con il pagamento completo della prestazione di viaggio. Indipendentemente dalla data di prenotazione, la copertura assicurativa è valida a partire dai 28 giorni precedenti la partenza e fino al termine della prestazione di viaggio prenotata.

11.3 Prestazioni assicurate

- A Qualora una persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio, la ERV si fa carico dell'organizzazione e dei costi del trasferimento della prenotazione a un altro fornitore di prestazioni fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate al fornitore di prestazioni fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma d'assicurazione indicata nel riepilogo delle prestazioni assicurative.
- B In caso di sinistro durante il viaggio, la ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno dai Paesi confinanti, il diritto è limitato a un biglietto ferroviario di prima classe, a condizione che la durata del viaggio in treno fino all'aeroporto di provenienza, secondo l'orario previsto, sia inferiore a sei ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economy fino all'aeroporto di provenienza. Le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione indicata nel riepilogo delle prestazioni assicurative. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il rientro, ma il proseguimento del viaggio o una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, la ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi del proseguimento o della tappa intermedia, purché non superiori a quelli del viaggio diretto di rientro. Se si sceglie di proseguire il viaggio, la prestazione relativa al viaggio di rientro decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o di proseguimento del viaggio.
- C Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che la ERV dovrà pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Se le pretese superano tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

11.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) qualora la prenotazione della prestazione di viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di prestazioni;
- b) qualora il tour operator, la ERV o la centrale d'allarme non abbia autorizzato preventivamente l'erogazione delle suddette prestazioni per la protezione insolvenza;
- c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
- d) per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione della prestazione di viaggio.

12 Protezione attività di trekking

12.1 Eventi assicurati

La copertura assicurativa si applica qualora la persona assicurata debba essere soccorsa o evacuata a seguito dei seguenti eventi:

- a) a partire da un'altitudine di 4001 m s.l.m., in deroga alla cifra 1.3 h), la copertura sussiste anche per viaggi di trekking ed escursioni in montagna,
 - includendo il salvataggio e il recupero (analogamente alla cifra 2), nonché
 - in caso di eventi naturali (analogamente alla cifra 4.2 A b) (eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irraggiungibile il proseguimento del viaggio/percorso di trekking o del soggiorno);
- b) emergenze in montagna dovute a smarrimento, perdita di orientamento, blocco, esaurimento, sovraccarico fisico, attrezzatura inadeguata o sopraggiungere della notte (elenco esaustivo) della persona assicurata lungo il percorso di trekking.

12.2 Prestazioni assicurate

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV si fa carico dei costi indicati nel riepilogo delle prestazioni assicurative, ossia:

- a) per un'operazione di ricerca e soccorso necessaria;
- b) per un'evacuazione, compresa l'evacuazione in elicottero dalla zona a rischio;
- c) per le necessarie misure mediche immediate da parte dell'équipe di soccorso e per il trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
- d) le spese supplementari per il proseguimento del viaggio/percorso di trekking, incl. alloggio, vitto e costi per comunicare con la centrale d'allarme (per massimo 7 giorni).

12.3 Condizioni speciali

- A Le prestazioni in caso di emergenza in montagna (cifra 12.1 b)) sono limitate a un massimo di CHF 500.– per evento e per persona.
- B In deroga alla cifra 1.3 h), la copertura assicurativa si applica anche alle escursioni in montagna e attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altitudine superiore ai 4000 m s.l.m.
- C La copertura dei costi per ricerca, soccorso, recupero o evacuazione è garantita fino alla somma d'assicurazione massima, a condizione che tali operazioni siano effettuate da un'équipe di soccorso professionale.
- D La persona assicurata è tenuta a pianificare il percorso in base al terreno, alle condizioni meteorologiche e alle proprie capacità, a tenere conto delle previsioni e degli avvisi ufficiali di allerta e a dotarsi di un'attrezzatura completa e adeguata. In caso di violazione di tale obbligo, la prestazione può essere ridotta o, nei casi più gravi, negata.

12.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) in caso di mancata osservanza delle allerte meteorologiche ufficiali;
- b) in caso di mancata osservanza delle regole di acclimatazione riconosciute;
- c) se l'attrezzatura portata con sé non risulta adeguata al percorso previsto.

13 RoadAssist (soccorso stradale)

13.1 Campo di applicazione, periodo di validità e condizione speciale

- A La copertura può essere stipulata solo come opzione aggiuntiva alle varianti di prodotto SOS144, SOS144 Pro e SOS144 Max.
- B La copertura assicurativa è valida in Europa, Svizzera inclusa, per il periodo di validità stabilito nella polizza.

13.2 Persone e veicoli assicurati

L'assicurazione copre l'automobile o il camper utilizzati dalle persone assicurate che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che il peso totale del veicolo non superi i 3500 kg, nonché le moto. Sono assicurati anche i rimorchi immatricolati per la circolazione insieme al veicolo trainante conformemente alle disposizioni legali.

13.3 Prestazioni ed eventi assicurati

- A La ERV si fa carico delle seguenti spese qualora il veicolo utilizzato dalla persona assicurata, con partenza dal proprio luogo di domicilio in Europa, sia coinvolto in un incidente stradale, subisca un guasto o venga rubato:
- a) il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
 - b) le spese di stazionamento (spese di posteggio) fino a CHF 300.–;
 - c) il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2000.–;
 - d) la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
 - e) una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
 - f) le spese di cui alla cifra 4.3 B e) per il proseguimento del viaggio o per il rientro al luogo di domicilio (incluso il noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria) se, per motivi impellenti debitamente comprovati, non è possibile attendere il completamento della riparazione del veicolo;
 - g) il recupero del veicolo, organizzato dalla ERV, se:
 - non può essere riparato entro 48 ore;
 - il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore, oppure
 - in seguito all'evento assicurato, la persona assicurata deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e abbandonare il proprio veicolo o se si ammalia, si ferisce o decede e nessun'altra persona che viaggia con lei è in possesso di una licenza di condurre valida; queste spese vengono coperte al massimo fino al valore corrente del veicolo da recuperare;
 - h) il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
 - i) i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.
- B In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, la ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2000.–, che deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

13.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) se la centrale d'allarme o la ERV non ha preventivamente prestato il proprio consenso all'erogazione delle suddette prestazioni di soccorso stradale;
- b) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- c) per i veicoli con targa professionale;
- d) se il veicolo è stato guidato da una persona assicurata senza il consenso del detentore;
- e) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto di persone, il car sharing o il noleggio a scopo professionale;
- f) in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali o su piste di gara.

14 MedRight (protezione giuridica per la salute)

La copertura può essere stipulata solo come opzione aggiuntiva alle varianti di prodotto SOS144, SOS144 Pro e SOS144 Max.

L'assicurazione di protezione giuridica, ai sensi delle disposizioni che seguono, è una prestazione offerta in collaborazione con Coop Protezione giuridica SA. Coop Protezione Giuridica SA è l'ente assicuratore e si impegna a erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle seguenti disposizioni. La persona assicurata possiede un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.

14.1 Persone assicurate

Tipo di contratto Persona singola:

È assicurato lo stipulante.

Tipo di contratto Assicurazione familiare (assicurazione per più persone)

Sono assicurati lo stipulante e le persone che vivono nella stessa economia domestica in un rapporto di matrimonio, unione domestica registrata o concubinato, inclusi genitori, nonni e figli. Fanno parte della famiglia anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché i figli minorenni in affidamento. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in comunità domestica con i rispettivi eventuali figli.

14.2 Casi giuridici assicurati – protezione giuridica per la salute

In relazione a un danno alla salute, sono coperti i seguenti casi giuridici:
Controversie in materia di diritto della responsabilità civile con fornitori di prestazioni
Sono coperte le controversie in materia di diritto della responsabilità civile nei confronti di medici, dentisti, odontotecnici, igienisti dentali, chiropratici, ospedali o altri fornitori di prestazioni mediche autorizzati dalle autorità.

Altre controversie in materia di diritto della responsabilità civile:

È assicurata la rivendicazione di diritti al risarcimento danni extracontrattuali per danni alla salute nei confronti del responsabile o della sua assicurazione responsabilità civile (p. es. detentori di veicoli a motore in caso di incidenti della circolazione ecc.).

Controversie in materia di diritto delle assicurazioni:

Sono assicurate le controversie relative a danni alla salute nei confronti di assicuratori sociali e/o privati, con esclusione delle controversie nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD).

14.3 Casi giuridici non assicurati

Non viene concessa alcuna protezione giuridica:

- nei casi non espressamente indicati;
- nelle controversie sorte prima dell'inizio della presente assicurazione;
- nelle controversie tra lo stipulante e l'ente assicuratore o i suoi organi, nonché con avvocati ed esperti che intervengono in un caso di protezione giuridica assicurato;
- in relazione a trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici;
- in caso di controversie relative a fatture o onorari, ad eccezione di quelle concernenti prestazioni non erogate;
- in caso di controversie relative ai premi assicurativi;
- in relazione alla commissione intenzionale di un reato, nonché ai casi di protezione giuridica causati intenzionalmente;
- in relazione a mere procedure di recupero crediti nonché per i casi in relazione a crediti ceduti;
- in caso di difesa da richieste di risarcimento danni;
- nei casi bagatella con valore litigioso inferiore a CHF 500.–;
- nei casi di ricovero a scopo di cura o di assistenza ai sensi degli artt. 426 e segg. del Codice civile svizzero.

14.4 Sussidiarietà

Il diritto alla protezione giuridica in conformità al presente contratto sussiste solo nella misura in cui le prestazioni non debbano essere erogate da un altro ente assicuratore.

14.5 Prestazione assicurativa – protezione giuridica per la salute

Coop Protezione Giuridica concede le seguenti prestazioni nei casi elencati di seguito in modo esaustivo:

- la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato per il tramite del Servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica;
- il pagamento fino a concorrenza: di CHF 300 000.– (ovvero CHF 50 000.– per i casi al di fuori dell'Europa e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo);
 - degli onorari degli avvocati incaricati;
 - degli onorari degli esperti incaricati;
 - delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
 - delle spese di incasso relative all'indennizzo riconosciuto alla persona assicurata;
 - delle indennità processuali a favore della controparte.

14.6 Cessione

Lo stipulante deve rimborsare a Coop Protezione Giuridica SA le spese processuali e ripetibili a essa riconosciute in misura proporzionale alle prestazioni erogate.

14.7 Casi giuridici assicurati – protezione giuridica per la consulenza

Sono coperte le controversie legali in tutti gli ambiti del diritto. Per ogni anno civile è prevista una consulenza. Per ogni vertenza il diritto può essere esercitato una sola volta. Qualora sia necessario il coinvolgimento di un avvocato specializzato, Coop Protezione Giuridica si fa carico dei relativi costi fino a un massimo di CHF 1000.–.

Non sono assicurati nell'ambito della protezione giuridica per la consulenza:

- i casi che coinvolgono persone assicurate in virtù del medesimo contratto;
- i casi connessi a un'attività lucrativa indipendente;
- i casi relativi all'accusa di aver commesso intenzionalmente un reato, nonché i casi di protezione giuridica causati intenzionalmente;
- i casi riguardanti controversie legali di cui la persona assicurata era già a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza prima dell'inizio della copertura assicurativa.

14.8 Non sono coperti, in particolare:

- Risarcimento danni
- Spese che un terzo responsabile è tenuto a sostenere

14.9 Validità temporale

Ai fini della copertura assicurativa fa fede la data in cui si verifica l'evento determinante. La protezione giuridica è garantita soltanto se tale evento determinante si verifica dopo l'entrata in vigore del contratto d'assicurazione. Per evento determinante si intende, di regola, la data in cui è stato causato il danno. Nei casi di diritto delle assicurazioni fa fede la data dell'evento che dà origine al diritto alle prestazioni assicurative; negli altri casi, la data della comunicazione che ha originato la controversia. Con la cessazione della presente assicurazione viene meno anche il diritto alla protezione giuridica per gli eventi determinanti verificatisi successivamente a tale data.

14.10 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutta il mondo.

14.11 Notifica di un caso di protezione giuridica

L'assicurato è tenuto a notificare tempestivamente a Coop Protezione Giuridica SA il verificarsi di un caso giuridico, per iscritto qualora ciò venga da quest'ultima richiesto. L'assicurato deve offrire a Coop Protezione Giuridica SA il proprio supporto in relazione all'elaborazione del caso giuridico, conferirle le procure e fornirle le informazioni necessarie nonché inoltrarle senza indugio le comunicazioni e i documenti che gli vengono trasmessi. In caso di violazione colposa di tali obblighi, Coop Protezione Giuridica SA è autorizzata a ridurre le sue prestazioni di un importo pari all'ammontare delle spese supplementari.

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede centrale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, CH-5001 Aarau, telefono +41 62 836 00 00, info@cooprecht.ch, oppure a una delle sue agenzie.

14.12 Gestione del caso di protezione giuridica/collaborazione

Previo consultazione con la persona assicurata, vengono adottate le misure necessarie atte a tutelare gli interessi della persona stessa. Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporre uno di sua scelta. Qualora l'assicuratore non possa accettare tale scelta, la persona assicurata ha facoltà di proporre altri tre avvocati, uno dei quali dovrà essere accettato. I professionisti proposti dalla persona assicurata non devono far parte dello stesso studio legale. Prima di conferire l'incarico a un avvocato, è necessario ottenere l'approvazione di Coop Protezione Giuridica SA e la relativa garanzia di copertura dei costi. Qualora la persona assicurata violi colposamente tale disposizione, Coop Protezione Giuridica SA può ridurre le proprie prestazioni di un importo pari all'ammontare delle spese supplementari che ne derivano. Se la persona assicurata dispone un cambio di avvocato senza aver previamente consultato Coop Protezione Giuridica SA e in assenza di validi motivi, è tenuta a sostenere i costi conseguenti a tale decisione.

14.13 Procedura in caso di divergenze d'opinione

In caso di divergenze d'opinione per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Coop Protezione Giuridica SA giudica insufficienti le probabilità di successo, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata intraprende un'azione legale a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica SA, la stessa provvederà a erogare le prestazioni previste dal contratto.

14.14 Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali costituisce una base essenziale per l'attività assicurativa. Coop Protezione Giuridica SA tratta i dati della persona assicurata con la massima riservatezza e, nell'ambito del loro trattamento e della loro conservazione, rispetta le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I dati sono utilizzati esclusivamente per la gestione del caso di protezione giuridica e non vengono comunicati a terzi. Le raccolte di dati di Coop Protezione Giuridica SA sono gestite in formato elettronico e/o cartaceo e sono protette contro accessi non autorizzati conformemente alla normativa sulla protezione dei dati. I dati sono conservati solo per il tempo necessario e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili. Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati, ogni persona assicurata ha il diritto di richiedere a Coop Protezione Giuridica SA informazioni sull'eventuale trattamento dei propri dati personali nelle raccolte di dati e, in particolare, di sapere quali dati siano oggetto di trattamento. Ha inoltre il diritto di richiedere la cancellazione dei dati inesatti.

14.15 Foro competente

In caso di controversie tra la persona assicurata e Coop Protezione Giuridica SA, il foro competente è il luogo di domicilio della persona assicurata, purché questo si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure la sede di Coop Protezione Giuridica SA.

15 DriveCover (assicurazione veicoli a noleggio)

La copertura può essere stipulata solo come opzione aggiuntiva alle varianti di prodotto SOS144, SOS144 Pro e SOS144 Max.

15.1 Assunzione della franchigia

È assicurata la franchigia relativa alle prestazioni coperte da una polizza assicurativa casco o furto per veicoli a noleggio.

15.1.1 Campo di applicazione

La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del noleggio, secondo quanto stabilito nella documentazione contrattuale dell'impresa di noleggio.

15.1.2 Eventi assicurati

Per eventi assicurati si intendono i danni coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata ai seguenti veicoli a noleggio: automobili, furgoncini, camper, moto, biciclette e galleggianti (elenco esaustivo).

15.1.3 Prestazioni assicurate

- A Al verificarsi di un evento assicurato, viene assunta la franchigia prevista dall'assicurazione casco e furto derivante dalle spese di riparazione sostenute.
- B L'entità della prestazione assicurativa corrisponde alla franchigia applicabile ed è limitata alla somma d'assicurazione indicata nel riepilogo delle prestazioni.

15.1.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) le prestazioni relative a veicoli a noleggio utilizzati per il trasporto di persone a scopo professionale;
- b) le prestazioni relative a veicoli a noleggio prenotati nell'ambito di servizi di car sharing o di modelli in abbonamento;
- c) le prestazioni in caso di danni all'equipaggiamento del veicolo a noleggio;
- d) i danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore al limite legale vigente nel Paese interessato) oppure sotto l'effetto di droghe o medicinali;
- e) i danni che si verificano su strade non ufficiali o su piste di gara;
- f) i danni che si verificano durante la guida del veicolo a motore senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o senza l'accompagnatore prescritto dalle disposizioni vigenti;
- g) i danni verificatisi in occasione della partecipazione a gare, rally o relative sessioni di allenamento.

15.2 Casco Plus

Sono assicurati i danni elencati nella sezione «Eventi assicurati» arrecati ai veicoli a noleggio, a condizione che siano esclusi dall'assicurazione casco e furto.

15.2.1 Campo di applicazione

La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del noleggio, secondo quanto stabilito nella documentazione contrattuale dell'impresa di noleggio.

15.2.2 Eventi assicurati

Per eventi assicurati si intendono i seguenti danni, coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata ai seguenti veicoli a noleggio: automobili, furgoncini, camper, moto, biciclette e galleggianti (elenco esaustivo):

- a) danni agli pneumatici;
- b) danni al parabrezza;
- c) danni alla struttura del tettuccio, al sottoscocca, ai finestrini laterali e al lunotto, agli specchietti retrovisori esterni e alla coppa dell'olio (elenco esaustivo);
- d) danni causati dalla perdita o dal danneggiamento della chiave del veicolo a noleggio:
 - sostituzione della chiave,
 - duplicazione e codifica della chiave,
 - sostituzione delle serrature o della centralina,
 - riparazione o sostituzione della chiave (elenco esaustivo).

15.2.3 Prestazioni assicurate

- A Al verificarsi di un evento assicurato, vengono assunte le spese derivanti dalle riparazioni effettuate che non sono coperte dall'assicurazione casco e furto.
- B L'entità della prestazione assicurativa è limitata alla somma d'assicurazione indicata nel riepilogo delle prestazioni assicurative.

15.2.4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a) le prestazioni relative a veicoli a noleggio utilizzati per il trasporto di persone a scopo professionale;
- b) le prestazioni relative a veicoli a noleggio prenotati nell'ambito di servizi di car sharing o di modelli in abbonamento;
- c) i danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore al limite legale vigente nel Paese interessato) oppure sotto l'effetto di droghe o medicinali;
- d) i danni che si verificano su strade non ufficiali o su piste di gara;
- e) i danni che si verificano durante la guida del veicolo a motore senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o senza l'accompagnatore prescritto dalle disposizioni vigenti;
- f) i danni verificatisi in occasione della partecipazione a gare, rally o relative sessioni di allenamento;
- g) spese consequenziali (ad eccezione di quelle di cui alla cifra 15.2.2 d)), quali p. es. la perdita del bonus, l'aumento del premio, la perdita locativa, il servizio di rimorchio.

15.3 Integrazione responsabilità civile

Sono assicurati i danni coperti dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo a noleggio, nella misura in cui eccedano le relative somme d'assicurazione.

15.3.1 Campo di applicazione

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per l'intera durata del noleggio indicata nella documentazione contrattuale. Per i clienti con domicilio all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein), la copertura è tuttavia limitata a un massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di inizio dell'assicurazione.

15.3.2 Eventi assicurati

La copertura assicurativa si applica ai seguenti eventi causati dalla persona assicurata durante la guida di un veicolo a noleggio: automobili, furgoncini, camper, moto, biciclette e galleggianti (elenco esaustivo):

- uccisione, lesioni o altri danni alla salute delle persone (danni a persone);
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Sono equiparati ai danni materiali uccisione, lesioni o altri danni alla salute nonché lo smarrimento di animali.

15.3.3 Prestazioni assicurate

- A Le prestazioni comprendono il risarcimento delle richieste di risarcimento fondate e la difesa contro quelle infondate. Esse sono limitate alla somma d'assicurazione massima concordata e indicata nella documentazione contrattuale. Nella somma d'assicurazione massima sono inclusi anche gli interessi sul danno, le spese per la limitazione del danno e le perizie, le spese legali e giudiziarie, nonché le spese ripetibili.
- B Per i sinistri verificatisi al di fuori dei Paesi UE/AELS, la copertura è limitata a una somma d'assicurazione di CHF 5 milioni.
- C Le prestazioni della presente assicurazione sono sussidiarie rispetto a quelle di altre assicurazioni tenute a coprire il danno. Le prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile del veicolo a noleggio sono pertanto detratte da quelle erogate in virtù della presente assicurazione.

15.3.4 Esclusioni

A L'assicurazione non copre:

- a) la responsabilità civile per danni alla persona o ai beni di un assicurato;
 - b) la responsabilità civile per danni materiali subiti dal coniuge o partner registrato dell'assicurato, dai suoi parenti in linea ascendente e discendente e dalle persone che vivono nella stessa economia domestica;
 - c) la responsabilità civile di persone non indicate come assicurate nel contratto d'assicurazione (p. es. altre persone che utilizzano il veicolo a noleggio di propria iniziativa), nonché la responsabilità civile dell'assicurato per danni causati da tali persone di cui è responsabile;
 - d) la responsabilità civile di persone cui l'uso del veicolo è vietato da disposizioni di legge o delle autorità, nonché i danni causati durante viaggi non consentiti per motivi legali, amministrativi o di altra natura;
 - e) la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli privi di assicurazione responsabilità civile;
 - f) la responsabilità civile derivante dal trasporto di carichi pericolosi;
 - g) i danni al veicolo assicurato, nonché ai beni montati su di esso o trasportati, e i danni a persone subiti dai passeggeri;
 - h) i danni il cui verificarsi era prevedibile con elevata probabilità da parte dell'assicurato;
 - i) i danni patrimoniali non riconducibili a danni a persone o cose assicurate;
 - j) le pretese derivanti da responsabilità civile assunta contrattualmente oltre le disposizioni di legge;
 - k) i danni subiti durante viaggi effettuati da un assicurato dietro compenso;
 - l) la responsabilità civile per eventi dannosi non coperti dall'assicurazione responsabilità civile veicoli a motore del veicolo a noleggio o per i quali tale assicurazione abbia applicato riduzioni delle prestazioni, nonché il rimborso di eventuali franchigie della stessa.
- B Sono inoltre esclusi i diritti di regresso e di compensazione derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo a noleggio.

15.3.5 Altre disposizioni

Per il resto si applicano le Condizioni generali di assicurazione «Helvetia Assicurazione veicoli a motore» in vigore al momento della stipula, in particolare per quanto riguarda la responsabilità civile, pubblicate sul sito Internet.

16 Glossario

- A**

Assicurazione casco

L'assicurazione casco è una polizza assicurativa per veicoli che copre i danni arrecati al proprio veicolo.

Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette ed e-bike, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette, tavole da SUP ecc.), inclusi i relativi accessori.

Ausili medici

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicamenti soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto ecc.).
- C**

Colpa grave

Si configura colpa grave quando una persona viola le più elementari norme di prudenza che una persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze, esponendo sé stessa e/o terzi a un rischio significativo.
- D**

Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

Documentazione contrattuale

La documentazione contrattuale comprende i seguenti documenti del cliente: polizza assicurativa, conferma di prenotazione o assicurazione.
- E**

Emergenza in montagna

Emergenza in montagna indica una situazione che si verifica lungo un percorso di trekking in cui le persone non sono più in grado di proseguire autonomamente, anche in assenza di un pericolo immediato per la vita e senza necessità di trattamento medico.

Epidemia

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

Estero

La Svizzera e il Paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

Europa

Nel campo di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti al campo di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.
- F**

Famiglia/più persone

Per famiglia e più persone si intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica in un rapporto di matrimonio, unione domestica registrata o concubinato, inclusi genitori, nonni e figli. Sono altresì famiglia i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché i minori in affidamento durante le vacanze e i figli minorenni in affidamento. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in comunità domestica con i rispettivi eventuali figli.

Franchigia

L'importo che la persona assicurata deve sostenere a proprio carico in caso di sinistro o per la fruizione delle prestazioni assicurative.
- I**

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.
- L**

Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.
- M**

Malattia

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

- Mezzi di trasporto pubblici/velivoli**

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici quelli operanti nell'ambito di giri turistici/voli panoramici, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.
- O**

Oggetti di valore

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, telefoni cellulari, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.—.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere obbligatorio.
- P**

Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Parente consanguineo/acquisito

In riferimento alle cifre 4.2 B e 5.2 B, oltre ai parenti consanguinei e acquisiti, sono inclusi anche i coniugi o i partner in concubinato, nonché i partner in unione civile tra persone dello stesso sesso.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionate nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza. Sono beneficiarie della copertura assicurativa e allo stesso tempo possono essere stipulanti.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera di albergo, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

Protezione attività/escursioni di trekking

Il trekking è un'escursione o un percorso a piedi di più giorni su terreni isolati o impegnativi, pianificato in anticipo per quanto riguarda itinerario e tappe, e che richiede un'attrezzatura adeguata al percorso.
- R**

Rapina

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

Recupero

Il recupero consiste nelle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza di persone dalla zona di pericolo (incluso il recupero del cadavere).

Responsabilità civile

L'obbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.
- S**

Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta e ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altitudini superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti isolate, come ai Poli, nei deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se il viaggiatore recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato, ma può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché ciò che può guadagnare utilizzando in altro modo le prestazioni di viaggio in questione.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con la ERV.

Svizzera

Il campo di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- T**

Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere determinati scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.